



Comparativo CGA Protezione giuridica circolazione 2013 – 2018

| EDIZIONE 2013 | EDIZIONE 2018 |
|---|---|
| <p>Pagina 2</p> <p>Le disposizioni elencate qui di seguito regolano i diritti e gli obblighi delle due parti al contratto.</p> <p>Inoltre il contratto è subordinato alla Legge federale sul contratto d'assicurazione nonché all'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.</p> <p>Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista Protezione giuridica SA (in seguito: «Assista») a procurarsi e a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla liquidazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista ha facoltà di raccogliere informazioni utili presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Se la liquidazione del caso giuridico lo richiede, i dati potranno essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero. Assista s'impegna a trattare nella più totale riservatezza le informazioni ottenute.</p> <p>I dati relativi al contratto d'assicurazione (nome, indirizzo, numero di telefono e anno di nascita del contraente nonché delle persone della medesima economia domestica) sono registrati presso il Touring Club Svizzero, il quale può disporre a fini promozionali.</p> | <p>Informazioni per i clienti – pagina 4</p> <p>Le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA) regolano i diritti e gli obblighi fra il contraente, le persone assicurate e Assista Protezione giuridica SA.</p> <p>9. Foro e diritto applicabile – pagina 12</p> <p>Per controversie in merito a questo contratto, Assista riconosce la competenza del tribunale del domicilio dell'assicurato. Se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, è competente il foro di Ginevra. Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero. In particolare valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).</p> <p>17. Protezione dei dati – pagina 22</p> <p>Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista a raccogliere e a trattare tutti i dati necessari alla gestione del contratto assicurativo e alla trattazione dei casi giuridici. Assista si impegna a trattare le informazioni ottenute con la massima riservatezza conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati. Assista è autorizzata a incaricare terzi dell'elaborazione dei dati ai fini citati. I dati rimangono registrati per la durata necessaria agli scopi citati o per quanto previsto dalla legge. Le conversazioni telefoniche con il Call Center di Assista possono essere registrate a fini formativi e qualitativi. Cognome e nome, indirizzo, numero di telefono, anno di nascita del contraente e delle persone assicurate, portafoglio dei prodotti e numeri dei sinistri possono essere scambiati all'interno del Gruppo TCS, e utilizzati per un'analisi del rischio e per scopi di marketing. Lei può opporsi in ogni momento all'utilizzo per scopi di marketing, senza ripercussioni sul suo contratto assicurativo. Assista può raccogliere informazioni utili presso terzi e consultare i documenti ufficiali. Allo scopo di liquidare i casi giuridici, di procedere ad azioni di regresso da parte di Assista, di individuare/impedire casi di frode assicurativa, i dati potranno, se necessario, essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero. Assista è autorizzata a trasmettere informazioni a successivi, co- e riassicuratori, nonché a richiedere a terzi o a un precedente assicuratore</p> |

| | |
|-----------|---|
| | |
| | <p>L'assicurato autorizza Assista ad usare metodi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc., per comunicare con gli assicurati e le altre parti contraenti, salvo obiezione espressa dell'assicurato. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista respinge ogni responsabilità relativa al ricevimento, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da terzi non autorizzati, di informazioni e dati di ogni natura trasmessi per via elettronica.</p> <p>Per permettere una più facile lettura delle presenti Condizioni generali d'assicurazione, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste designazioni valgono anche per le persone di sesso femminile.</p> |
| 1. | Parti contraenti – pagina 4 |
| | Assicuratore |
| | Assista Protezione giuridica SA, Vernier/Ginevra (in seguito: «Assista»). |
| | Contraente |
| | Persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
| 2. | Persone assicurate – pagina 4 |
| | La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta dal contraente tra le seguenti: |
| | Assicurazione Individuale |
| | copre esclusivamente il contraente |
| | Assicurazione Famiglia |
| | copre il contraente e le persone che vivono nella stessa economia domestica con lui, ossia: <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge o la persona che ne fa le veci; - i figli, - le persone a carico. Sono ugualmente assicurati: |

| | |
|-------------|--|
| | informazioni attinenti al decorso dei sinistri, in particolare ai fini dell'esame del rischio e della determinazione dei premi. |
| | La responsabilità per l'elaborazione dei dati ricade su Assista Protezione giuridica SA. Per ogni necessità attinente all'elaborazione dei suoi dati, in particolare per esercitare il suo diritto di accesso, di rettifica o di cancellazione, può rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati del Gruppo TCS, via e-mail a dataprotection@tcs.ch o per posta a Touring Club Suisse, Corporate Center, Legal & Compliance, Conseiller à la protection des données, chemin de Blandonnet 4, case postale 820, 1214 Vernier. |
| 18. | Utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici – pagina 23 |
| | L'assicurato autorizza Assista ad usare mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc., per corrispondere con gli assicurati e le altre parti interessate. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista non assume pertanto alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da parte di terzi non autorizzati, di informazioni e dati di qualsiasi natura trasmessi in forma elettronica. |
| 1. | Parti contraenti – pagina 6 |
| 1.1. | Assicuratore – pagina 6 |
| | Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier GE (in seguito: «Assista»). |
| 1.2. | Contraente – pagina 6 |
| | La persona indicata nella polizza quale persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. |
| 2. | Persone assicurate – pagina 6 |
| | La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta dal contraente tra le seguenti: |
| 2.1. | Assicurazione Individuale – pagina 6 |
| | E assicurato esclusivamente il contraente. |
| 2.2. | Assicurazione Famiglia – pagina 6 |
| | Oltre al contraente sono assicurate le seguenti persone , che vivono nella sua medesima comunione domestica : <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge o partner convivente; - i loro figli di età inferiore a 26 anni. |

| | |
|------------|--|
| | <p>- i figli di meno di 25 anni compiuti, che mantengono il loro domicilio presso i genitori assicurati ma che al fine di poter svolgere la loro formazione soggiornano in un luogo diverso;</p> <p>- i passeggeri di veicoli condotti dall'assicurato, domiciliati in Svizzera e trasportati gratuitamente.</p> |
| 3. | Qualità assicurate – pagina 5 |
| | <p>Le persone assicurate sono coperte in qualità di:</p> <p>a. conducenti autorizzati di qualsiasi veicolo a motore immesso nella circolazione stradale, così come ogni natante utilizzato a scopo privato;</p> <p>b. proprietari, detentori di veicoli destinati alla circolazione stradale, ivi compresi roulotte e rimorchi, nonché natanti utilizzati a scopo privato. I veicoli devono essere immatricolati a nome proprio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; oppure essere ivi stazionati al momento dell'evento coperto dalla presente assicurazione, se non immatricolati;</p> <p>c. parti ad un contratto secondo l'art. 10.1e e art. 10.1f;</p> <p>d. pedoni, ciclisti, cavalieri e utilizzatori di qualsiasi mezzo di locomozione quali pattini a rotelle, sci a rotelle, skateboard o monopattino immesso nella circolazione stradale;</p> <p>e. passeggeri di qualsiasi mezzo di trasporto;</p> <p>f. detentori di una licenza di condurre riconosciuta in Svizzera per veicoli destinati alla circolazione stradale o alla navigazione a scopi privati.</p> |
| 4. | Inizio e fine dell'assicurazione – pagina 5 |
| | <p>L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.</p> <p>L'assicurazione è valida un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente; - 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista. |
| 4.1 | Rescissione in seguito a un sinistro – pagina 6 |
| | <p>Per ogni caso giuridico che dà luogo ad una prestazione di Assista, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.</p> <p>In caso di rescissione del contratto, la copertura assicurativa cessa quattordici giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.</p> <p>Se è Assista a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato all'assicurato. Se è l'assicurato a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene rimborsato a meno che la disdetta avvenga durante il primo anno di assicurazione.</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>Sono ugualmente assicurati i passeggeri di veicoli condotti dall'assicurato e trasportati gratuitamente, domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.</p> |
| 2.3. | Qualità assicurate – pagina 6 |
| | <p>Le persone assicurate sono coperte in qualità di:</p> <p>a. conducenti di qualsiasi veicolo a motore immesso nella circolazione stradale, così come di ogni natante utilizzato a scopo privato;</p> <p>b. proprietario e detentore di veicoli privati a motore e nautici, compresi roulotte e rimorchi. I veicoli devono essere immatricolati a nome proprio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; oppure essere ivi stazionati al momento dell'evento coperto dalla presente assicurazione, se non immatricolati;</p> <p>c. parti ad un contratto secondo cifra 10.g-j;</p> <p>d. pedoni, ciclisti, cavalieri e utilizzatori di mezzi simili a veicoli immessi nella circolazione stradale ad esclusiva propulsione muscolare propria, quali pattini a rotelle, skateboards o trottinette;</p> <p>e. passeggeri di ogni mezzo di trasporto;</p> <p>f. detentori di una licenza di condurre riconosciuta in Svizzera per veicoli destinati alla circolazione stradale o alla navigazione a scopo privato.</p> |
| 6. | Inizio e fine dell'assicurazione – pagina 10 |
| | <p>Nel primo anno, l'assicurazione entra in vigore il giorno successivo alla data di ricezione del pagamento dell'integralità del premio, salvo diverso accordo. L'inizio e la fine della sua Protezione giuridica circolazione sono indicati nella polizza assicurativa.</p> <p>L'assicurazione è valida un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente; -30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista. <p>La data determinante è la data di ricezione, non la data di spedizione della lettera di disdetta. Ulteriori dettagli sulla disdetta sono indicati nelle CGA.</p> |
| 6.1. | Rescissione in seguito a un sinistro – pagina 11 |
| | <p>Per ogni caso giuridico che comporta un intervento di Assista, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento dell'ultima prestazione fornita da Assista.</p> <p>In caso di rescissione del contratto da parte di Assista, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta scritta all'assicurato.</p> <p>In caso di rescissione del contratto da parte dell'assicurato, la copertura assicurativa cessa con la ricezione della disdetta da parte di Assista.</p> |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>Se è Assista a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato all'assicurato.</p> <p>Se è l'assicurato a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene pure rimborsato, a meno che la disdetta avvenga durante il primo anno di assicurazione.</p> |
|--|---|

| | |
|-------------|--|
| 4.2 | Risoluzione del contratto di assicurazione – pagina 6 |
| | Assista recede dal contratto in particolare: - se l'assicurato non ha versato il premio entro il termine legale nonostante il sollecito di pagamento e Assista ha rinunciato a procedere all'incasso dello stesso; - in caso di frode assicurativa. |
| | |
| 5. | Prestazioni assicurate – pagina 6 |
| | |
| 5.1. | Prestazioni interne – pagina 6 |
| | Nell'ambito di un caso giuridico coperto gli specialisti di Assista, avvocati e giuristi, garantiranno la loro consulenza e provvederanno alla difesa degli interessi dell'assicurato. Assista si prende a carico dei costi relativi alle prestazioni interne. |
| 5.2 | Prestazioni esterne – pagina 6 |
| | Assista garantisce all'assicurato, fino a concorrenza dell'importo di CHF 300 000.– per ogni caso giuridico coperto, rispettivamente di CHF 50 000.– in copertura mondo (art. 6.4.), la presa a carico delle seguenti spese: a. le spese e gli onorari d'avvocato preprozessuali o processuali; b. le spese di perizia ordinate da Assista o dal tribunale; c. le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie imposte all'assicurato, comprese le tasse e spese di giustizia nell'ambito di una procedura penale o amministrativa; d. le indennità giudiziarie dovute alla controparte e imposte all'assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all'assicurato spettano ad Assista; e. le spese di trasferta dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte al processo, nella misura in cui queste spese siano superiori a CHF 100.– (conformemente alle tariffe dei trasporti pubblici). In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo nella misura in cui siano stati concordati in anticipo con Assista; |

| | |
|-------------|---|
| 6.2. | Risoluzione del contratto di assicurazione – pagina 11 |
| | Assista recede dal contratto in particolare: a. se l'assicurato non versa il premio entro il termine legale nonostante il sollecito di pagamento e Assista rinuncia a procedere all'incasso dello stesso; b. in caso di tentata o compiuta frode assicurativa. |
| 6.3. | Fine del contratto di assicurazione in caso di partenza all'estero – pagina 11 |
| | Se l'assicurato trasferisce il domicilio all'estero (eccezion fatta per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa alla data di partenza comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti. Assista rimborsa al contraente il premio non utilizzato, a meno che il trasferimento avvenga durante il primo anno di assicurazione. |
| 3. | Prestazioni assicurate – pagina 7 |
| | Qualora diversi litigi risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, questi sono considerati globalmente come un unico caso giuridico. |
| 3.1. | Prestazioni interne – pagina 7 |
| | In caso di prestazioni interne , la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in un evento giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti di Assista . Assista assume i relativi costi interni. |
| 3.2. | Prestazioni esterne – pagina 7 |
| | Nei casi giuridici coperti, Assista finanzia le seguenti prestazioni per i rischi assicurati in base alla cifra 10 e fino alla somma massima assicurata: a. i costi preprozessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni necessarie fornite ; b. i costi di perizia o analisi , ordinate con l'accordo di Assista o dal tribunale; c. le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell'assicurato, comprese le tasse e spese di giustizia nell'ambito di una procedura penale o amministrativa; d. le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell'assicurato; le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute alla persona assicurata spettano ad Assista sino a concorrenza delle prestazioni da lei fornite ; e. le spese di trasferta dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento , nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino CHF 100.–. In caso di citazione all'estero , i costi sono rimborsati solo se concordati prima con Assista e se la presenza dell'assicurato è necessaria ; |

| | |
|------------|---|
| | f. le spese d'interprete per traduzioni da lui effettuate , nel caso in cui queste sono state ordinate da un tribunale o da una autorità; |
| | g. le spese d'incasso delle indennità accordate all'assicurato fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura d'incasso abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista si limitano ad un ammontare massimo di CHF 5 000.–; |
| | h. le spese di una mediazione d'intesa con Assista; |
| | i. la cauzione penale allo scopo di evitare una detenzione preventiva a seguito di un sinistro coperto. Questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista. Qualora diverse procedure risultino da uno stesso sinistro o da fatti ad esso collegati, sono considerate in maniera globale come un unico caso giuridico. |
| | |
| | |
| 5.3 | Limitazioni delle prestazioni – pagina 8 |
| | a. Valore litigioso minimo nell'ambito del diritto civile - pagina 6 |
| | Il servizio giuridico di Assista fornisce all'assicurato i consigli necessari alla risoluzione del caso e difende i suoi interessi (prestazioni interne ai sensi dell'art. 5.1), indipendentemente dal valore litigioso. Per quanto attiene i litigi di natura di diritto civile, la presa a carico delle prestazioni esterne ai sensi dell'art. 5.2. è garantita se il valore litigioso è superiore a CHF 2 000.–. Se il valore litigioso è inferiore a CHF 2 000.–, la presa a carico delle prestazioni esterne è garantita unicamente se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria e la parte avversa è difesa da un avvocato. |
| | b. Limitazione concernente i natanti nell'ambito del diritto dei contratti – pagina 8 |
| | Per i litigi derivanti dai contratti (art. 10.1d, 10.1e e 10.1f), la copertura assicurativa per i natanti è garantita integralmente ai sensi dell'art. 5.2 fino a concorrenza di un valore litigioso di CHF 50 000.–. Al di là di questo valore, la presa a carico viene stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra la somma di CHF 50 000.– e l'importo del valore litigioso. Questo si intende come la somma dei crediti e non delle eventuali pretese parziali. In caso di domanda riconvenzionale i valori litigiosi vanno sommati. (Quindi, per esempio, se il valore litigioso ammonta a CHF 100 000.–, la presa a carico sarà pari alla metà delle spese effettive, vale a dire CHF 50 000.– / CHF 100 000.–.) |
| 5.4 | Riduzione delle prestazioni – pagina 8 |

| | |
|-------------|---|
| | f. le spese di un interprete , rispettivamente le spese per traduzioni, se ordinate con l'accordo di Assista , da un tribunale o da un'autorità; |
| | g. le spese per l'incasso delle indennità accordate all'assicurato nell'ambito di un caso coperto fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura di incasso debba svolgersi fuori dalla Svizzera, le prestazioni di Assista sono limitate a un massimo di CHF 5'000.–; |
| | h. le spese di una procedura di mediazione , previo accordo di Assista ; |
| | i. la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista. |
| 3.3. | Consulenza giuridica (usurpazione di dati personali del veicolo) – pagina 8 |
| | Negli ambiti definiti alla cifra 10.I, Assista concede all'assicurato una consulenza giuridica unica. Se diviene necessario ricorrere a un avvocato o a un mediatore riconosciuto dallo Stato, Assista assume gli onorari fino a CHF 500.– per caso. |
| | |
| 3.4. | Valore litigioso minimo nel diritto civile – pagina 8 |
| | Il servizio giuridico di Assista garantisce la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in ambito extragiudiziale (prestazioni interne ai sensi della cifra 3.1), indipendentemente dal valore litigioso. Per i litigi concernenti il diritto civile, l'assunzione di prestazioni esterne ai sensi della cifra 3.2 è garantita se il valore litigioso supera CHF 2'000.–. Se il valore litigioso è inferiore a CHF 2'000.–, l'assunzione delle prestazioni esterne è garantita se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria e la parte avversa è difesa da un avvocato. |
| | |
| 3.5. | Riduzione delle prestazioni – pagina 8 |

| | |
|------------|---|
| | In caso di colpa grave o intenzionalità, Assista si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni proporzionalmente al grado della colpa. |
| 5.5 | Prestazioni non assicurate – pagina 8 |
| | Assista non prende a carico: - il danno che l'assicurato ha subito; - le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile; - le multe alle quali l'assicurato viene condannato; - le spese delle analisi del sangue o di analisi analoghe nonché le spese di esami medici, ordinati nel quadro di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa; - le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. |
| 6. | Copertura territoriale – pagina 9 |
| | In funzione del rischio assicurato (art. 10.1 a-g) le diverse coperture territoriali sono le seguenti: |
| 6.1 | Svizzera – pagina 9 |
| | La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che il tribunale competente sia ubicato nei territori appena menzionati, che il diritto di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile. Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo di CHF 300 000.–. |
| 6.2 | UE/SEE – pagina 9 |
| | La copertura UE/SEE è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera e nei paesi membri dell'UE o dello SEE (Unione Europea o Spazio Economico Europeo) a condizione che il tribunale competente per la difesa degli interessi dell'assicurato sia ubicato nei territori appena menzionati, che il diritto comunitario o nazionale di uno di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile. Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo di CHF 300 000.–. |
| 6.3 | Europa – pagina 9 |
| | La copertura Europa è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera, nel resto dell'Europa (ad Est fino ai monti Urali) e negli stati confinanti col Mediterraneo, a condizione che il tribunale competente per la difesa degli interessi dell'assicurato sia ubicato nei territori appena menzionati, che il |

| | |
|-------------|---|
| | Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell'assicurato , Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa. |
| 3.6. | Prestazioni non assicurate – pagina 9 |
| | Le seguenti prestazioni non vengono assunte da Assista: a. il danno subito e il torto morale; b. le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile; c. le multe alle quali viene condannato l'assicurato; d. le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché le spese di esami medici, ordinati nel quadro di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa; e. le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. |
| 4. | Copertura territoriale – pagina 9 |
| 4.1. | In generale – pagina 9 |
| | La validità territoriale è indicata nei rischi assicurati alla cifra 10 e può variare a seconda del rischio. Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quivi eseguibile. |
| 4.2. | Designazione dei territori – pagina 9 |
| | a. La designazione «CH/FL» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. |
| | b. La designazione «UE/AELS» comprende i paesi membri dell'Unione Europea e dell'Associazione europea di libero scambio, inclusi la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. |
| | |

| | |
|--|--|
| | diritto comunitario europeo o nazionale di uno di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile. Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo di CHF 300 000.-. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|------------|---|
| 6.4 | Mondo – pagina 10 |
| | La copertura Mondo è valida per i casi giuridici sopraggiunti in tutti quei paesi che non sono compresi dalla copertura Europa. Nell'ambito di questa copertura, le prestazioni di Assista sono limitate all'importo di CHF 50 000.–. |
| 7. | Copertura temporale – pagina 10 |
| 7.1 | Data determinante – pagina 10 |
| | Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo. È considerata come data determinante: a. nel diritto della responsabilità civile: la data dell'evento che ha provocato il danno. b. nel diritto delle assicurazioni: la data dell'evento che richiama il diritto a una prestazione assicurativa; in particolare, per quanto attiene le prestazioni in relazione ad un danno alla salute subito a seguito di un incidente, è la data dell'incidente a costituire la data determinante. c. nel diritto dei contratti: la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale. d. nel diritto penale e penale-amministrativo: la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale. |
| 7.2 | Termine di attesa – pagina 11 |
| | I litigi che insorgono durante i primi 3 mesi di validità della polizza assicurativa e derivanti da contratti sono esclusi dalla copertura. Il termine di attesa non si applica tuttavia nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio presso un altro assicuratore e non ci sia stata interruzione di copertura. |
| 4. | Inizio e fine dell'assicurazione – pagina 5 |
| | L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza. L'assicurazione è valida un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto: - fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente; - 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista. |
| 4.1 | Rescissione in seguito a un sinistro – pagina 6 |

| | |
|-------------|---|
| | c. La designazione «mondo» comprende tutti i paesi che non fanno parte del territorio «UE/AELS». |
| 5. | Copertura temporale – pagina 10 |
| 5.1. | Date determinanti – pagina 10 |
| | Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e se viene annunciato ad Assista al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo. Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se non ricade in un eventuale termine di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione. Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente. |
| 5.2. | Termini di attesa – pagina 10 |
| | Eventuali termini di attesa sono indicati nel catalogo delle prestazioni per i rischi coperti (cifra 10) e decorrono dall'entrata in vigore del contratto assicurativo. Essi si applicano anche in caso di aggiunta di nuovi rischi, nuove prestazioni o nuove persone assicurate. Il termine di attesa non si applica nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e sussista una copertura temporale ininterrotta. |
| 6. | Inizio e fine dell'assicurazione – pagina 10 |
| | Nel primo anno, l'assicurazione entra in vigore il giorno successivo alla ricezione del pagamento dell'integralità del premio, salvo diverso accordo. L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza. L'assicurazione è valida un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto: -fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente: -30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista. |
| 6.1. | Rescissione in seguito a un sinistro – pagina 11 |

| | |
|------------|--|
| | Per ogni caso giuridico che dà luogo ad una prestazione di Assista, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità. In caso di rescissione del contratto, la copertura assicurativa cessa quattordici giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte. |
| | Se è Assista a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato all'assicurato. Se è l'assicurato a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene rimborsato a meno che la disdetta avvenga durante il primo anno di assicurazione. |
| 4.2 | Risoluzione del contratto di assicurazione – pagina 6 |
| | Assista recede dal contratto in particolare: - se l'assicurato non ha versato il premio entro il termine legale nonostante il sollecito di pagamento e Assista ha rinunciato a procedere all'incasso dello stesso; - in caso di frode assicurativa. |
| | |
| | |
| 8. | Premi – pagina 11 |
| | a. Pagamento – pagina 11 |
| | Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione. Gli ulteriori premi devono essere pagati entro la data di scadenza. |
| | b. Modifica – pagina 11 |
| | In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio al più tardi 30 giorni prima della data di scadenza. Se la polizza non è rescissa dall'assicurato al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato. |
| | c. Rimborso – pagina 11 |
| | Nel caso di una rescissione del contratto da parte di Assista durante l'anno assicurativo, Assista rimborsa il premio non utilizzato. |
| 9. | Comunicazioni – pagina 11 |
| | Le comunicazioni di Assista al contraente sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto ad Assista. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere immediatamente comunicato ad Assista. |

| | |
|-------------|---|
| | Per ogni caso giuridico che comporta un intervento di Assista, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento dell'ultima prestazione fornita da Assista . In caso di rescissione del contratto da parte di Assista , la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta scritta all'assicurato . In caso di rescissione del contratto da parte dell'assicurato , la copertura assicurativa cessa con la ricezione della disdetta da parte di Assista. |
| | Se è Assista a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato all'assicurato. Se è l'assicurato a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene pure rimborsato , a meno che la disdetta avvenga durante il primo anno di assicurazione. |
| 6.2. | Risoluzione del contratto di assicurazione – pagina 11 |
| | Assista recede dal contratto in particolare: a. se l'assicurato non versa il premio entro il termine legale nonostante il sollecito di pagamento e Assista rinuncia a procedere all'incasso dello stesso; b. in caso di tentata o compiuta frode assicurativa. |
| 6.3. | Fine del contratto di assicurazione in caso di partenza all'estero – pagina 11 |
| | Se l'assicurato trasferisce il domicilio all'estero (eccezion fatta per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa alla data di partenza comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti. Assista rimborsa al contraente il premio non utilizzato, a meno che il trasferimento avvenga durante il primo anno di assicurazione. |
| 7. | Premi – pagina 12 |
| 7.1. | Pagamento - pagina 12 |
| | Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione. I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza. |
| 7.2. | Modifica – pagina 11 |
| | In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della data di scadenza. Se l'assicurato non rescinde la polizza al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato. |
| | |
| 8. | Comunicazioni – pagina 12 |
| | Le comunicazioni di Assista al contraente sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto ad Assista. Ogni cambiamento d'indirizzo deve essere comunicato immediatamente ad Assista. Le comunicazioni del contraente e degli assicurati ad Assista devono essere indirizzate a: Assista |

| | |
|-------------|---|
| | Le comunicazioni del contraente e degli assicurati ad Assista devono essere indirizzate a: Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/Ginevra, oppure a uno dei servizi giuridici. |
| | Pagina 2 |
| | Inoltre il contratto è subordinato alla Legge federale sul contratto d'assicurazione nonché all'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private. |
| 10. | Rischi – pagina 12 |
| 10.1 | Rischi assicurati – pagina 12 |
| | <p>a. Diritto penale e penale-amministrativo Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure penali o penali amministrative dirette contro di lui in seguito a violazioni pretese o effettive della legislazione sulla circolazione stradale o nautica. Se l'assicurato viene accusato di una infrazione intenzionale, l'assicuratore non fornisce alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva e senza messa a carico di spese, l'assicurato venga integralmente prosciolto, nel merito, dall'accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.</p> <p>Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile allorché questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento danni inerenti lesioni corporali subite a seguito di un incidente coperto dalla presente assicurazione. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.</p> <p>Procedure amministrative in merito alla licenza di condurre, al divieto di circolare e alla licenza di circolazione di veicoli immatricolati a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; nonché in merito all'imposizione fiscale di questi veicoli. La copertura Europa si applica a questi litigi.</p> <p>b. Diritto della responsabilità civile Pretese legali dell'assicurato - che beneficia di una delle qualità menzionate all'art. 3 - in risarcimento del danno (compreso un eventuale torto morale) da lui subito al momento di un evento per il quale un terzo risponde extra contrattualmente, ivi comprese richieste di risarcimento</p> |

| | |
|------------|--|
| | Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/GE, oppure a uno dei suoi servizi giuridici. |
| 9. | Foro e diritto applicabile – pagina 12 |
| | <p>Per controversie in merito a questo contratto, Assista riconosce la competenza del tribunale del domicilio dell'assicurato. Se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, è competente il foro di Ginevra.</p> <p>Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero. In particolare valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).</p> |
| 10. | Rischi – pagina 14 |
| | <p>e. Diritto penale Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure penali dirette contro di lui in seguito a violazioni alla legislazione sulla circolazione stradale o nautica commesse per negligenza. Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.</p> <p>Partecipazione dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale inerenti a lesioni corporali subite a seguito di un incidente della circolazione.</p> <p>Validità territoriale e somma assicurata in CHF: UE/AELS: 1'000'000.- / Mondo: 100'000.- Termine di attesa: nessuno</p> <p>f. Procedura amministrativa - Procedure amministrative in merito alla licenza di condurre, al divieto di circolare e alla licenza di circolazione - Procedure legate all'imposizione fiscale di veicoli immatricolati a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.</p> <p>Validità territoriale e somma assicurata in CHF: UE/AELS: 1'000'000.- Termine di attesa: nessuno</p> <p>a. Diritto della responsabilità civile Pretese legali extra contrattuali dell'assicurato in risarcimento del danno da lui subito al momento di un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extra contrattualmente.</p> <p>Validità territoriale e somma assicurata in CHF: UE/AELS: 1'000'000.- / Mondo: 100'000.-</p> |

| | |
|---|---|
| <p>danni dell'assicurato derivanti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.</p> <p>c. Diritto dei pazienti Pretese dell'assicurato contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento di lesioni corporali conseguenti un incidente coperto dalla presente assicurazione. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi, allorché questi derivano da trattamenti di urgenza. Per i trattamenti non urgenti, si applica la copertura Svizzera.</p> | <p>Termine di attesa: nessuno</p> <p>d. Diritto dei pazienti Pretese contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento di lesioni che l'assicurato ha subito a seguito di un incidente della circolazione. Validità territoriale e somma assicurata in CHF: CH/FL: 1'000'000.– Per trattamenti d'urgenza valgono: UE/AELS: 1'000'000.– / Mondo: 100'000.– Termine di attesa: nessuno</p> |
| <p>d. Diritto delle assicurazioni Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse pensioni, private o pubbliche, stabilite in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un evento coperto dalla presente assicurazione. La copertura Svizzera si applica a questi litigi.</p> <p>e. Diritto dei contratti legati ai veicoli Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - compravendita, leasing, - riparazione/manutenzione, - prestito di veicoli immatricolati a nome dell'assicurato; - litigi contrattuali dell'assicurato inerenti l'utilizzo di offerte nell'ambito della mobilità combinata (carsharing, carpooling, ecc.). <p>La copertura UE/SEE si applica a questi litigi.</p> | <p>b. Diritto delle assicurazioni private Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni private. Validità territoriale e somma assicurata in CHF: UE/AELS: 1'000'000.– Termine di attesa: nessuno</p> <p>c. Diritto delle assicurazioni sociali Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni sociali a seguito di un incidente della circolazione. CH/FL: 1'000'000.– Termine di attesa: nessuno</p> <p>g. Contratti legati ai veicoli a motore Litigi risultanti dai seguenti contratti concernenti veicoli immatricolati a nome dell'assicurato (lista esaustiva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - compravendita - leasing - riparazione e manutenzione - prestito. <p>UE/AELS: 1'000'000.– Termine di attesa: 2 mesi</p> <p>h. Altri contratti del consumatore Litigi risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di offerte nell'ambito della mobilità condivisa (car- e park-sharing, carpooling, ecc.) - possesso e utilizzo di una tessera per carburante - abbonamento per l'utilizzo di trasporti pubblici, posteggi, strade con pedaggio, autolavaggi e aggiornamenti del sistema di navigazione - acquisto di elettricità, metano, biogas, gas liquido o acqua per l'esercizio del veicolo. <p>UE/AELS: 1'000'000.– Termine di attesa: 2 mesi</p> <p>j. Locazione di un posto auto/barca</p> |

Litigi dell'assicurato nella sua qualità di proprietario o detentore di veicoli automobilistici o nautici ai sensi dell'art. 3 b, derivanti dalla locazione di un garage, di un posteggio o di un posto barca.
La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

Litigi dell'assicurato nella sua qualità di proprietario o detentore di un veicolo [assicurato in relazione](#) alla locazione di un garage, di un posteggio o di un posto barca.
CH/FL: 1'000'000.–
Termine di attesa: 2 mesi

f. Diritti del viaggiatore

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):

- carta di credito (utilizzata durante un viaggio all'estero),
- trasporto di bagagli e di persone,
- viaggio a prezzo forfetario,
- alberghi,
- locazione temporanea (massimo 3 mesi) di un appartamento o di una casa per le vacanze che l'assicurato utilizza per propria necessità.

- noleggio o prestito di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica;
- trasporto di veicoli ai sensi dell'art. 3b, nonché di veicoli noleggiati o prestati. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

g. Diritti reali

Litigi di diritto privato derivanti dalla proprietà, dal possesso o altri diritti reali concernenti un veicolo automobilistico o nautico dell'assicurato ai sensi dell'art. 3b. La copertura UE/SEE si applica a questi litigi.

i. Diritti del viaggiatore

Litigi risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):

- trasporto di bagagli e di persone
- viaggio «[tutto compreso](#)»
- [contratto d'albergo](#)
- locazione temporanea (massimo 3 mesi) per [utilizzo personale](#) di un appartamento di vacanza, di una casa di vacanza o di un'area di sosta in un [campeggio](#)
- noleggio o prestito di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica
- trasporto di veicoli ai sensi [della cifra 2.3 lit. b](#), nonché di veicoli noleggiati o prestati.

[UE/AELS: 1'000'000.-](#) / Mondo: [100'000.-](#)

Termine di attesa: 2 mesi

k. Diritti reali

Litigi di diritto civile derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali su un veicolo [a motore](#) o nautico dell'assicurato.

[UE/AELS: 1'000'000.-](#)

Termine di attesa: 2 mesi

l. Usurpazione di dati personali del veicolo

Consulenza giuridica nell'ambito dell'illecita elaborazione dei dati personali del veicolo dell'assicurato.

[CH/FL: 500.-](#)

Termine di attesa: 2 mesi

m. Informazioni giuridiche telefoniche

Gli avvocati e giuristi dipendenti di Assista forniscono informazioni alle persone assicurate in merito a questioni giuridiche di diritto svizzero concernenti la vita privata, nella misura delle loro disponibilità e competenze.

[CH/FL](#)

Termine di attesa: nessuno

| | |
|-------------|---|
| 10.2 | Rischi non assicurati ed esclusioni generali – pagina 14 |
| | a. Gli ambiti giuridici non menzionati dall'art. 10.1 a-g. |
| | b. Diritto dei contratti |
| | - i litigi risultanti da contratti conclusi dall'assicurato a scopo commerciale. |
| | c. Esclusioni generali |
| | <ul style="list-style-type: none"> - la difesa dell'assicurato in qualità di conducente di un veicolo automobilistico o nautico se non possedeva, al momento del sinistro, la necessaria licenza di condurre o di navigazione; - le controversie in relazione alla partecipazione a delle corse, rallies e altre competizioni di ogni genere, allenamenti compresi, con veicoli automobilistici o nautici; - litigi in relazione alle procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli automobilistici o nautici; - l'incasso di crediti; - la difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuali avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato; - i litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente; - le controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte a risse o tafferugli; - le controversie in relazione alla perpetrazione di crimini e altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi; - le controversie risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché i cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo; - le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali; - i litigi con gli avvocati, periti, ecc. incaricati nell'ambito di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista. |
| | d. Fanno ugualmente parte dei rischi non assicurati le azioni in responsabilità, le procedure penali e penali-amministrative e ogni altra procedura simile in relazione alle esclusioni sopra citate. |

| | |
|------------|---|
| 11. | Esclusioni – pagina 18 |
| | Gli ambiti giuridici non menzionati alla cifra 10 quali rischi assicurati sono esclusi dalla copertura assicurativa. |
| | <p>i. litigi in relazione a un'attività lucrativa indipendente – principale o accessoria – dell'assicurato, come pure all'utilizzo di veicoli a scopo commerciale, salvo se in qualità di conducente o passeggero; Valgono inoltre le seguenti esclusioni dalla copertura assicurativa:</p> <p>g. difesa degli interessi dell'assicurato quale conducente di un veicolo se al momento del sinistro non possedeva la necessaria licenza di condurre o se questa gli era stata ritirata;</p> <p>j. litigi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rallies o competizioni simili, come pure a prove su apposite strutture, ad eccezione dei corsi di perfezionamento alla guida presso le strutture del Touring Club Svizzero e della TCS Training & Ricreativa SA;</p> <p>h. litigi in relazione a procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli a motore o nautici;</p> <p>e. litigi in relazione all'incasso di pretese, ad eccezione della cifra 3.2. lit. g;</p> <p>b. difesa contro pretese fondate sulla responsabilità contrattuale e extracontrattuale, nella misura in cui sussista o debba sussistere per legge un'assicurazione di responsabilità civile tenuta ad intervenire;</p> <p>c. litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;</p> <p>d. litigi dell'assicurato in relazione alla perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali, violazioni intenzionali di norme di diritto amministrativo o penale, nonché dei loro tentativi;</p> <p>f. procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali;</p> <p>k. litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista;</p> <p>a. litigi concernenti pretese e obblighi ceduti all'assicurato o da lui acquisiti per successione;</p> <p>l. pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e penali-amministrative e procedure simili in relazione con le esclusioni sopraccitate.</p> |

| | |
|------------|---|
| 11. | Annuncio – pagina 16 |
| | L'assicurato notifica, il più presto possibile, il caso giuridico per il quale intende usufruire delle prestazioni di Assista. Se viene conferito mandato ad un avvocato, se viene avviata un'azione giudiziaria o interposto un ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione, Assista può rifiutare integralmente la presa a carico dei costi. |
| 12. | Gestione – pagina 16 |
| | Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e avvia tutte le misure necessarie per difendere i suoi interessi. L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre, consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili. L'assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative condotte da Assista. In particolare egli non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non effettua alcuna transazione. |
| 13. | Libera scelta dell'avvocato – pagina 16 |
| | Quando l'assicurato lo richiede, egli può, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte di Assista, scegliere e incaricare liberamente un avvocato territorialmente competente, se l'intervento di un avvocato si rende a quel momento necessario per la difesa dei suoi interessi. L'assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista, autorizzandolo ad informare Assista sullo svolgimento del caso e mettere a sua disposizione tutti i documenti rilevanti del caso. Quando il ricorso a un avvocato all'estero si rende necessario, egli è designato di comune accordo tra l'assicurato e Assista. |

| | |
|------------|---|
| 12. | Annuncio – pagina 20 |
| | L'assicurato notifica immediatamente il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista. Assista può rifiutare l'assunzione della totalità dei costi se viene conferito mandato a un avvocato, si intraprendono passi legali o si interpone ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione. |
| 13. | Gestione – pagina 20 |
| | Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e predispone le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi. L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili. Fintanto che Assista conduce le trattative , l'assicurato si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione. |
| 14. | Scelta dell'avvocato – pagina 20 |
| | Qualora necessario per la difesa degli interessi dell'assicurato, e in considerazione delle regole concernenti il valore litigioso minimo nel diritto civile (cifra 3.4), Assista raccomanda un legale della propria rete di esperti. In alternativa l'assicurato può, se lo richiede e previa autorizzazione di Assista, scegliere e incaricare un avvocato territorialmente competente. Nel caso in cui Assista non concordi con la scelta dell'assicurato, quest'ultimo può proporre altri tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. I tre avvocati proposti dall'assicurato non devono far parte dello stesso studio legale. L'assicurato è obbligato a svincolare il legale incaricato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Egli autorizza il legale a orientare Assista sugli sviluppi del caso e a metterle a disposizione tutti i documenti importanti . Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, la designazione dello stesso viene concordata tra Assista e l'assicurato. Se è necessario procedere giudizialmente con pretese civili, Assista si riserva di determinare il foro competente. |

| | |
|------------|--|
| 14. | Procedimento arbitrale – pagina 17 |
| | <p>In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista sulle probabilità di successo di una misura Assista notifica la sua posizione senza indugio e per iscritto, e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni dalla notifica della decisione, ad una procedura arbitrale.</p> <p>Se l'assicurato non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine, si ritiene vi abbia rinunciato. Dal momento della ricezione della presa di posizione di Assista, l'assicurato è responsabile della difesa dei suoi interessi e deve provvedere personalmente ad intraprendere ogni misura atta a salvaguardarli, in particolare a preservare eventuali termini. I costi della procedura arbitrale vanno anticipati da ogni parte in misura della metà ciascuno, e verranno posti a carico della parte soccombente. Se una delle parti non versa l'anticipo di spese richiesto, è ritenuto che riconosce la presa di posizione dell'altra parte.</p> <p>Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico e per quanto qui non indicato si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.</p> <p>Se nel caso di un rifiuto della prestazione assicurativa l'assicurato intenta un processo a sue spese e ottiene, con sentenza cresciuta in giudicato, una soluzione più favorevole della posizione indicata in forma scritta da Assista o del risultato del procedimento arbitrale, Assista si assume le necessarie spese conformemente alle proprie condizioni generali di assicurazione.</p> |
| 15. | Violazione degli obblighi – pagina 18 |
| | <p>Se l'assicurato viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.</p> <p>In particolare, in caso di violazione da parte dell'assicurato dei suoi doveri di collaborazione, Assista gli impartisce un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 39 LCA.</p> |
| | Pagina 2 |
| | <p>Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista Protezione giuridica SA (in seguito: «Assista») a procurarsi e a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla liquidazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista ha facoltà di raccogliere informazioni utili presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Se la liquidazione del caso giuridico lo richiede, i dati potranno essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero. Assista s'impegna a trattare nella più totale riservatezza le informazioni ottenute.</p> |

| | |
|------------|--|
| 15. | Divergenza di opinioni – pagina 21 |
| | <p>In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista nell'ambito di un sinistro coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento l'assicurato risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se l'assicurato non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.</p> <p>I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.</p> <p>Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.</p> <p>Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, l'assicurato intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per scritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese necessarie conformemente alle proprie Condizioni generali di assicurazione.</p> |
| 16. | Violazione degli obblighi – pagina 22 |
| | <p>Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni se l'assicurato viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione.</p> <p>In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. 39 LCA, Assista impartisce all'assicurato un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa.</p> |
| 17. | Protezione dei dati – pagina 22 |
| | <p>Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista a raccogliere e a trattare tutti i dati necessari alla gestione del contratto assicurativo e alla trattazione dei casi giuridici.</p> <p>Assista si impegna a trattare le informazioni ottenute con la massima riservatezza conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati. Assista è autorizzata a incaricare terzi dell'elaborazione dei dati ai fini citati. I dati rimangono registrati per la durata necessaria agli scopi citati o per quanto previsto dalla legge.</p> <p>Le conversazioni telefoniche con il Call Center di Assista possono essere registrate a fini formativi e qualitativi.</p> |

| | |
|--|---|
| | I dati relativi al contratto d'assicurazione (nome, indirizzo, numero di telefono e anno di nascita del contraente nonché delle persone della medesima economia domestica) sono registrati presso il Touring Club Svizzero, il quale può disporne a fini promozionali. |
| | |
| | L'assicurato autorizza Assista ad usare metodi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc., per comunicare con gli assicurati e le altre parti contraenti, salvo obiezione espressa dell'assicurato. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista respinge ogni responsabilità relativa al ricevimento, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da terzi non autorizzati, di informazioni e dati di ogni natura trasmessi per via elettronica. |

| | |
|------------|--|
| | <p>Cognome e nome, indirizzo, numero di telefono, anno di nascita del contraente e delle persone assicurate, portafoglio dei prodotti e numeri dei sinistri possono essere scambiati all'interno del Gruppo TCS, e utilizzati per un'analisi del rischio e per scopi di marketing. Lei può opporsi in ogni momento all'utilizzo per scopi di marketing, senza ripercussioni sul suo contratto assicurativo.</p> <p>Assista può raccogliere informazioni utili presso terzi e consultare i documenti ufficiali. Allo scopo di liquidare i casi giuridici, di procedere ad azioni di regresso da parte di Assista, di individuare/impedire casi di frode assicurativa, i dati potranno, se necessario, essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero.</p> <p>Assista è autorizzata a trasmettere informazioni a successivi, co- e riassicuratori, nonché a richiedere a terzi o a un precedente assicuratore informazioni attinenti al decorso dei sinistri, in particolare ai fini dell'esame del rischio e della determinazione dei premi.</p> <p>La responsabilità per l'elaborazione dei dati ricade su Assista Protezione giuridica SA. Per ogni necessità attinente all'elaborazione dei suoi dati, in particolare per esercitare il suo diritto di accesso, di rettifica o di cancellazione, può rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati del Gruppo TCS, via e-mail a dataprotection@tcs.ch o per posta a Touring Club Suisse, Corporate Center, Legal & Compliance, Conseiller à la protection des données, chemin de Blandonnet 4, case postale 820, 1214 Vernier.</p> |
| 18. | Utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici – pagina 23 |
| | L'assicurato autorizza Assista ad usare mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc., per corrispondere con gli assicurati e le altre parti interessate. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista non assume pertanto alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da parte di terzi non autorizzati, di informazioni e dati di qualsiasi natura trasmessi in forma elettronica. |

| | |
|----------------------------|--|
| Legenda | |
| Testo evidenziato in blu : | novità o indicazioni complementari |
| Casella vuota : | articolo inesistente o integrato in un altro articolo nelle condizioni generali di assicurazione |